

Allegato 1

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL
"SERVIZIO DI STAMPA, TIPOGRAFIA, RILEGATURA E LITOGRAFIA"**

CIG 7034499C34

Art. 1 (Oggetto)

Il presente Capitolato speciale d'appalto (di seguito per brevità il "Capitolato") disciplina l'affidamento del "Servizio di stampa, tipografia, rilegatura e litografia" (di seguito per brevità il "Servizio") avente ad oggetto la realizzazione dei prodotti tipografici (es. carta intestata, block notes, libri, pieghevoli, buste, ecc.), meglio descritti nella tabella allegata sub A).

L'Operatore economico concorrente è tenuto a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente alle condizioni che regolamentano la fornitura del Servizio richiesto, impegnandosi ad accettarle senza alcuna riserva o eccezione.

IFEL o un suo delegato, per la realizzazione dei prodotti di cui alla Tabella allegata sub A), potrà fornire i testi e le immagini su CD Rom o dischetto. E' di regola a cura dell'Aggiudicatario la realizzazione delle prove colore e delle pellicole necessarie per la stampa, oltre al servizio di impaginazione grafica.

Art. 2 (Importo a base di gara e criterio di aggiudicazione)

L'importo presunto dell'appalto, per l'intera durata massima prevista per il 31.12.p.v. ammonta ad **€ 70.000,00 (euro settantamila/00)** oltre IVA di legge.

In considerazione della natura del Servizio non sussiste, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto, attesa l'assenza di rischi interferenziali.

Nell'offerta economica l'operatore dovrà, invece, precisare, la stima dei costi concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/16.

Le quantità e le tipologie di cui alla Tabella allegata, calcolate in base ad una indagine svolta sulle esigenze dei vari uffici di IFEL, sono da considerarsi presunte per cui in alcun modo IFEL è vincolata al raggiungimento delle stesse, né viene garantito un minimo.

Ai fini dell'esecuzione del contratto, i prezzi unitari derivanti dall'applicazione del ribasso offerto costituiscono i prezzi contrattuali comprensivi di ogni onere e spesa (es. imballaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione ecc.).

La fornitura sarà aggiudicata con il criterio di cui all'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/16, **prezzo più basso**, sull'importo posto a base di gara, risultante dalla sommatoria dei valori riportati nella "simulazione offerta" della Tabella allegata sub A).

I prezzi contrattuali resteranno fissi e invariabili fino alla scadenza e al completamento della fornitura del Servizio.

Si darà luogo all'aggiudicazione **anche in presenza di una sola offerta valida**, purché compatibile con il presente Capitolato e i restanti atti di gara.

Non si procederà ad aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Art. 3

(Durata dell'appalto e quantitativi della fornitura)

L'appalto sarà stipulato nella forma del contratto aperto e si intenderà concluso alla data del **31.12.17** ovvero al raggiungimento dell'importo complessivo presunto di cui al precedente art. 2.

Pertanto, l'esatto ammontare delle forniture sarà esclusivamente quello risultante dal complesso degli ordinativi che IFEL richiederà per iscritto, con apposite lettere d'ordine, in vigore di contratto.

Nel caso in cui entro la scadenza del contratto, l'importo complessivo presunto non sia stato completamente utilizzato, IFEL si riserva la facoltà di prorogare il contratto sino all'esaurimento dell'importo, secondo le necessità d'uso, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna e/o richiesta di modificazione delle condizioni economiche e contrattuali.

Art. 4

(Organizzazione del Servizio e luogo di consegna forniture)

Per garantire il corretto e puntuale svolgimento delle attività, oggetto del Servizio, l'Aggiudicatario garantisce, la propria disponibilità alla realizzazione di bozze da sottoporre a verifica e gradimento di IFEL, al fine di concordare e predisporre eventuali modifiche e/o integrazioni, senza che ciò possa costituire oggetto di compensi aggiuntivi.

L'Aggiudicatario si impegna a recarsi presso gli uffici di IFEL per partecipare alle riunioni indette dai Responsabili degli uffici interessati ad uno specifico lavoro tipografico per prestare la propria collaborazione e, comunque, ogni volta che ciò si renda opportuno o necessario, su semplice richiesta di IFEL stessa e, comunque entro e non oltre 24 ore successive alla richiesta medesima, salvo tempi di preavviso più ristretti in occasione dell'Assemblea annuale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e della Conferenza IFEL.

Il Servizio di cui al presente Capitolato verrà attivato esclusivamente attraverso ordini scritti, con cui IFEL specificherà ulteriormente le modalità di esecuzione, con riguardo, in particolare, alla tiratura, al numero di pagine, alla grammatura della carta etc.

La consegna delle forniture avverrà a cura e spese dell'Aggiudicatario presso:

- gli uffici della sede legale della Fondazione, siti in Roma, P.zza San Lorenzo in Lucina, 26;
- altra diversa sede appositamente indicata all'atto della richiesta e, comunque, nell'ambito del territorio del Comune di Roma;

- la sede ove si terrà l'Assemblea annuale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (di seguito per brevità "ANCI") che, per l'anno 2017, è stata già fissata nella città di Vicenza.

Pertanto, la merce, che viaggia a rischio dell'Aggiudicatario dovrà essere consegnata in porto franco nei luoghi di consegna indicati al comma precedente in base alle disposizioni ed ai termini di cui all'art. 6 e/o a quelli di volta in volta impartiti dagli uffici IFEL, nelle quantità e qualità descritte nelle lettere d'ordine.

Art. 5 (Referente)

L'Aggiudicatario dovrà indicare all'atto della stipula del contratto, la persona designata come Responsabile che si renderà disponibile, in qualità di referente, nei confronti di IFEL per tutto quanto attiene allo svolgimento del Servizio, oggetto del presente appalto.

In caso di temporanea assenza del personale designato, l'Aggiudicatario dovrà comunicare preventivamente all'Ufficio Legale e Contratti di IFEL all'indirizzo di posta ordinaria ufficiolegale@fondazioneifel.it la persona delegata a sostituirlo, onde evitare disservizi.

Art. 6 (Tempi di esecuzione del Servizio)

Costituisce condizione per la stampa l'aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta da parte degli organi di IFEL, pena la nullità della richiesta, nonché l'approvazione "Visto si stampi" da parte degli uffici richiedenti.

Al fine di garantire l'ottimale fruibilità del Servizio, il Fornitore si impegna a realizzare quanto richiesto da IFEL nel rispetto dei termini di volta in volta concordati, in base alle esigenze del caso e, comunque, nel rispetto dei termini massimi sotto indicati, salvo esigenze particolari per cui gli stessi potranno essere significativamente ristretti.

In particolare si precisano di seguito i termini massimi previsti:

- a) per la consegna delle prove di stampa (cianografica): 2 (due) giorni lavorativi dall'invio del file PDF definitivo, fatto salvo quanto indicato al successivo punto;
- b) per la consegna delle stampe: 5 (cinque) giorni lavorativi dal "Visto di stampi", salvo casi particolari, come quelli indicati al punto seguente, per cui i PDF approvati per la stampa potranno essere inviati anche con 24 (ventiquattro) ore di anticipo rispetto alla data richiesta per la consegna;
- c) per la consegna delle stampe in occasione dell'Assemblea ANCI e della Conferenza IFEL: entro le ore **7,00** (sette) del mattino della prima giornata di lavori, salvo diversa comunicazione formalizzata per iscritto da IFEL.

In particolare, il materiale dovrà essere posizionato, in maniera visibile, in appositi bancali allestiti, con indicazione del nominativo del referente previamente comunicato da IFEL.

La consegna del materiale tipografico accompagnata obbligatoriamente dal relativo documento di trasporto o bolla di consegna, salvo eccezioni espressamente comunicate, dovrà avvenire, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 esclusi i festivi o in altri orari da concordarsi preventivamente.

Art. 7 **(Ritardi nella consegna e penalità)**

Qualora emergessero difformità tra quanto richiesto da IFEL e quanto fornito dall'Aggiudicatario, sarà compito di quest'ultimo effettuare tempestivamente e a proprie spese, entro i termini stabiliti da IFEL, a seconda del prodotto e dell'urgenza, tutte le sostituzioni necessarie affinché la fornitura risulti conforme all'ordine. Qualora dette sostituzioni non avvengano o non possano avvenire in tempo utile, la Stazione appaltante potrà, unilateralmente, a suo insindacabile giudizio, provvedere a rifornirsi del bene presso altro fornitore addebitando, all'Aggiudicatario, l'eventuale maggiore spesa derivante dal prezzo pagato rispetto a quello pattuito o, a sua discrezione, applicare una penale pari al **3%** del valore dell'ordine per ogni giorno di ritardo.

E' facoltà dell'IFEL richiedere inoltre all'Aggiudicatario i maggiori eventuali danni derivanti dalla mancata fornitura nei termini previsti.

In ogni caso, l'accettazione del prodotto non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti, non rilevati all'atto della consegna, ma solo al momento dell'utilizzo, anche in questa circostanza seguirà comunicazione di reso e conseguente sostituzione del prodotto.

Le penalità a carico dell'Aggiudicatario saranno trattenute in fase di liquidazione delle fatture emesse dalla stessa in ragione delle forniture effettuate oppure rivalendosi sulla cauzione. L'applicazione delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate verranno comunicate all'Aggiudicatario a mezzo PEC.

L'attività dell'Aggiudicatario non dovrà provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività dell'IFEL, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro dell'IFEL al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse dell'IFEL medesima.

Art. 8 **(Responsabilità per infortuni e danni)**

L'Appaltatore garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, ivi incluso, nell'esecuzione del servizio di che trattasi, l'utilizzo di attrezzature, impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. La mancata osservanza di tali norme comporterà la risoluzione di diritto del

rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto dell'IFEL di chiedere e ottenere il risarcimento per i danni patiti. E' a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'IFEL e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà essere adeguatamente assicurato per responsabilità civile contro i danni a cose o persone che venissero arrecati dalla stessa e dal proprio personale nell'espletamento delle attività previste dal presente capitolato, con il limite massimale di almeno € 30.000,00 (euro trentamila/00) unico sia per danni a persone che a cose per sinistro. Pertanto, alla stipula del contratto l'Aggiudicatario dovrà dimostrare di essere provvisto di detta polizza, restando a proprio carico i rischi di perdita e danni ai prodotti oggetto della fornitura, durante il trasporto, e sino alla consegna all'ufficio/sede competente.

Art.9 **(Sicurezza sul lavoro)**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, la Stazione Appaltante non ha proceduto alla redazione del DUVRI in quanto l'Amministrazione non ha la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro. La ditta aggiudicataria, nella gestione del servizio di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della ditta aggiudicataria.

Art. 10 **(Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)**

L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Art. 11 **(Clausola risolutiva espressa)**

Ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ. IFEL potrà unilateralmente rescindere il contratto, dandone comunicazione scritta all'Aggiudicatario mediante pec nei seguenti casi:

- ritardi nella consegna del materiale rispetto ai termini fissati all'art. 6;
- mancata sostituzione di tutto e/o parte del materiale non conforme alle specifiche richieste, previo invito di IFEL a provvedervi entro 3 (tre) giorni dalla richiesta, salvo il diverso termine che verrà richiesto in caso dell'Assemblea annuale dell'ANCI e/o della Conferenza IFEL;
- violazione del disposto di cui agli art. 13, 14, 17 e 18.

Gli eventuali maggiori oneri subiti dalla Fondazione IFEL verranno posti a carico dell'Aggiudicatario inadempiente, fatta salva ogni azione risarcitoria per danni.

Art. 12 **(Fatturazione)**

Il Fornitore provvederà alla emissione delle fatture in base ai quantitativi ordinati e consegnati. Sulla fattura dovranno essere indicati i numeri e le date degli ordini e gli identificativi dei documenti di consegna a cui la stessa si riferisce, inoltre ai sensi del Decreto M.E.F. n. 55 del 03/04/2013 si rammenta l'obbligo della fatturazione elettronica per cui in fattura dovrà essere riportato il codice univoco UF2ZG8 e il CIG 7034499C34.

Le fatture potranno essere presentate a consegna ultimata, previa verifica della stessa da parte degli uffici che ne hanno fatto richiesta e dal Responsabile Unico del Procedimento.

Nella fattura elettronica non dovrà essere inserita la dicitura "*scissione dei pagamenti*", in quanto IFEL pur essendo accreditata in IPA è esclusa dall'ambito di riferimento dello split payment.

Dalle fatture elettroniche dovranno essere dedotti gli importi pari alle eventuali penalità applicate all'Aggiudicatario nel periodo in cui le fatture emesse si riferiscono, previa formale comunicazione. In caso di contestazione della fornitura i tempi di liquidazione resteranno sospesi e l'Aggiudicatario nulla dovrà pretendere per il ritardato pagamento.

Art. 13 **(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

L'Aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva assumendo tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Pertanto, tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della L. 136/10 devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (es. Ri.Ba. - Determinazione 8 del 18/11/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, ferma restando la facoltà dell'IFEL di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse verso IFEL devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), in difetto di che IFEL non procederà al pagamento come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. 66/2014.

Art. 14 **(Riservatezza e copyright)**

L'Aggiudicatario è tenuto all'assoluta riservatezza circa il contenuto degli stampati che verranno commissionati e non potrà usare in alcun modo e altrimenti i documenti ed i file prodotti, né concedere a terzi l'accesso ad essi, alle loro bozze di stampa ed ai relativi originali, pena la risoluzione del contratto.

Art. 15 **(Trattamento dei dati)**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, nonché quelli legati alla stipulazione del contratto, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di che trattasi e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs 196/2003.

Art. 16 **(Controversie)**

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza dell'esecuzione del contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 17 **(Codice Etico – Piano Anticorruzione)**

Tutti i fornitori, quali soggetti terzi, sono tenuti, nei rapporti con IFEL, ad uniformare la propria condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice etico e comportamentale adottato da IFEL (di seguito il "Codice") accessibile al link <http://fondazioneifel.portaletrasparenza.net> - Sez. Atti Generali -; nonché ai contenuti di cui Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017/19 (di seguito anche "PTPCT") pubblicato sul sito della Fondazione.

Art. 18
(Patto di integrità)

I partecipanti alla gara sono tenuti al rispetto di quanto indicato nel “Patto di Integrità” che deve essere sottoscritto ed allegato alla documentazione di gara.

Art. 19
(Condizioni dell'appalto)

L'operatore economico che partecipa alla presente procedura dichiara di accettare tutte le norme previste nel presente Capitolato e nei restanti atti di gara, nonché di aver valutato tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sulla perfetta esecuzione del Servizio.

Alla luce di quanto sopra, non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del Servizio la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Art.20
(Rinvio)

Per quanto non espressamente ivi indicato, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di appalti di pubblici servizi, nonché alle altre norme applicabili in materia.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Walter Tortorella

